

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

29 settembre 2025 – 3 ottobre 2025

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

REVISIONE PREZZI: IL MIT PRECISA IL RIFERIMENTO TEMPORALE E I LIMITI APPLICATIVI

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il [Parere 3698/2025](#) ha fornito, con riferimento alla revisione prezzi negli appalti e accordi quadro, importanti chiarimenti in materia di applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Di seguito, l'analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

- **Premessa**

Un'amministrazione ha chiesto al MIT se, alla luce dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia possibile, nell'ambito di un appalto o di un accordo quadro di lavori/servizi, escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale.

- **La soluzione del MIT**

Il MIT ha specificato che il Codice dei contratti pubblici (come modificato correttivo 209/2024), ha chiarito l'esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione dei prezzi, stabilendo che il punto di partenza per il computo delle variazioni è l'aggiudicazione.

L'introdotta comma 4 quater dell'art.60 del D.Lgs.36/2023, dispone che l'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e ne specifica le modalità di corresponsione. In particolare, l'art. 3 c. 1 dell'Allegato II bis D.Lgs.36/2023 disciplina testualmente *"Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi"*.

Sull'argomento, si ricorda che trova applicazione, ai fini della revisione dei prezzi negli accordi quadro relativi ai lavori pubblici, si applica la disciplina di cui all'art. 6 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023.

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

*** ** *

PROCEDURE APERTE SOPRA SOGLIA: ANAC APPROVA IL BANDO TIPO AGGIORNATO

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il *“Bando tipo n. 1/2023 – Schema di disciplinare – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia europea, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante correttivi al Codice dei contratti pubblici.

Parallelamente, l’Autorità è intervenuta anche su ulteriori parti del disciplinare non direttamente interessate dal decreto correttivo, introducendo aggiustamenti volti a superare criticità interpretative ed applicative emerse in sede di prima attuazione del nuovo Codice, nonché a fornire maggiore chiarezza sulle modalità di applicazione di alcuni istituti di recente introduzione. Contestualmente, è stato aggiornato anche lo schema della domanda di partecipazione.

Considerata l’ampiezza degli interventi, l’attività di revisione è stata svolta con il supporto del gruppo di lavoro già incaricato della redazione della prima versione del bando, composto da Consip, Invitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL.

All’esito della consultazione pubblica, con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, il Consiglio dell’Autorità ha approvato la versione aggiornata del Bando tipo n. 1/2023, coordinata con le disposizioni del d.lgs. n. 209/2024, nonché la domanda di partecipazione-tipo.

Entrambi gli atti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Saranno inoltre resi disponibili, in un momento successivo, la Relazione Illustrativa e la Relazione AIR.

Per maggior informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

ANAC: NUOVI AVVISI PAGOPA E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER LE STAZIONI APPALTANTI

Con il comunicato del 23 settembre u.s., l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti sugli avvisi di pagamento pagoPA relativi alle procedure di affidamento bandite nel periodo maggio–agosto 2025. Tali avvisi, disponibili sul Portale dei pagamenti ANAC, consentono alle stazioni appaltanti di adempiere all’obbligo contributivo, il cui dettaglio è consultabile nel servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

A partire da settembre 2025, è prevista anche la trasmissione di comunicazioni e-mail al RASA e ai contribuenti stazioni appaltanti, quale ulteriore canale di notifica dell’avvenuta generazione degli avvisi. L’Autorità ha inoltre ricordato che, dal 1° gennaio 2025, in base alla delibera di autofinanziamento n. 598/2024, l’obbligo contributivo si estende anche

agli affidamenti *in house*, con onere esclusivamente a carico dell'amministrazione affidante.

È stata infine ribadita la necessità di regolarizzare eventuali posizioni pregresse, evidenziando che il servizio di riscossione tramite MAV resta operativo per i contributi dovuti relativi agli anni precedenti.

Per maggior informazioni si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#))

*** **

APPLICABILITÀ DELL'ART. 120, CO. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 AI LAVORI SUPPLEMENTARI: I CHIARIMENTI DELL'ANAC

Con il Parere n. 34 del 9 settembre u.s. l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione dell'art. 120, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, in tema di modifiche contrattuali per lavori supplementari.

In particolare, è stato richiesto se fosse possibile affidare ad un unico contraente ulteriori interventi, sopravvenuti rispetto all'appalto originario e strettamente connessi ad esso sotto il profilo tecnico ed economico.

La risposta dell'ANAC ha evidenziato che l'istituto può essere utilizzato esclusivamente nella fase di esecuzione del contratto e a condizione che:

- i lavori aggiuntivi siano effettivamente "necessari" e non già previsti nell'appalto iniziale;
- il cambio di contraente risulti impraticabile per motivi tecnici o economici, o comporti notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- l'aumento del prezzo non superi il 50% del valore del contratto originario.

L'Autorità ha richiamato inoltre la giurisprudenza europea e nazionale, ribadendo che la modifica contrattuale non deve mai assumere carattere "sostanziale", ossia alterare significativamente l'equilibrio del contratto o introdurre prestazioni tali da configurare una nuova gara.

Con riguardo all'ipotesi di affidamento parziale dei soli interventi impiantistici e separazione dei restanti lavori edili, ANAC ha sottolineato il rischio di frazionamento dell'appalto, fattispecie non ammessa dal Codice.

In conclusione, l'Autorità ha rimesso al soggetto istante la valutazione puntuale della sussistenza dei presupposti, evidenziando che non possono giustificare la modifica mere ragioni di opportunità, ma solo la necessità sopravvenuta di garantire l'integrazione funzionale con l'opera principale

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

*** **

LINGUAGGIO COMUNE PER GLI APPALTI PUBBLICI: ONLINE IL NUOVO VOCABOLARIO CONSIP

Consip ha presentato il **Vocabolario del Procurement**, un nuovo strumento pensato per rendere più semplice, chiaro e condiviso il linguaggio legato agli appalti pubblici, alle procedure e alle piattaforme digitali.

Il progetto si inserisce in un percorso di **knowledge management**: la conoscenza viene organizzata e messa a sistema per offrire un punto di riferimento utile non solo alle amministrazioni e alle imprese, ma anche ai cittadini interessati a comprendere meglio le dinamiche del procurement pubblico.

Il Vocabolario non è un semplice elenco di termini, bensì una raccolta ragionata che mira a:

- favorire la comprensione dei concetti tecnici;
- garantire uniformità e certezza interpretativa;
- promuovere una cultura amministrativa improntata a chiarezza, trasparenza e accessibilità.

Uno strumento, quindi, che contribuisce a diffondere un linguaggio comune e condiviso nel settore degli appalti, valorizzando esperienze e competenze.

Per consultare il Vocabolario del Procurement [clicca qui](#)

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 29/08/2025, n. 7134

Con la sentenza n. 7134 del 29 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in materia di requisiti di qualificazione e subappalto necessario nelle gare pubbliche.

La vicenda trae origine dall'esclusione di un concorrente da una gara per lavori di manutenzione, motivata dall'omessa dichiarazione relativa al possesso della qualificazione obbligatoria in una categoria scorporabile e alla volontà di ricorrere al subappalto necessario.

In primo grado il TAR, aveva respinto il ricorso, ritenendo non sanabile l'omissione dichiarativa e non applicabile, nel caso di specie, né il principio del "cumulo alla rinfusa" né il soccorso istruttorio processuale.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo che:

- l'omessa indicazione in offerta delle lavorazioni da subappaltare non può essere integrata successivamente;
- il soccorso istruttorio non è utilizzabile per supplire alla mancanza sostanziale di qualificazione;
- il principio del "cumulo alla rinfusa" non si applica ai consorzi fra imprese artigiane se non qualificabili come consorzi stabili;
- non sussiste un legittimo affidamento in capo al concorrente a fronte di norme imperative.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 29/08/2025, n. 7143

Con la sentenza n. 7143 del 29 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 98 del d.lgs. 36/2023 in materia di cause di esclusione non automatica dalle procedure di gara.

La vicenda trae origine da una procedura di gara nella quale un concorrente era stato escluso per omessa dichiarazione di procedimenti penali pendenti a carico del proprio legale rappresentante. In primo grado, il TAR aveva confermato la legittimità dell'esclusione, ritenendo che le omissioni dichiarative avessero leso gli obblighi informativi previsti dal codice dei contratti pubblici e compromesso l'affidabilità del concorrente.

Il Consiglio di Stato, in appello, ha ribadito che la pendenza di un procedimento penale per reati urbanistici può costituire causa di esclusione quando la gara abbia ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria. Ha inoltre precisato che l'obbligo dichiarativo sussisteva già al momento della domanda di partecipazione, a prescindere dall'esito successivo del procedimento penale. L'omissione dichiarativa, indipendentemente dal suo autonomo rilievo, è stata ritenuta indice di un atteggiamento incompatibile con il principio della fiducia che deve governare i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Ha quindi respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado e la legittimità dell'esclusione.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **